



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche, ecc;
- VISTO il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale è stato emanato il Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;
- VISTO il D.P.Reg.Sic. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale,in attuazione della delibera della Giunta Regionale n.186 del 17/05/2016,viene conferito all'Ing. Domenico Armenio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/07/2016 con il quale l'Ing. Domenico Armenio,in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia, conferisce all'Ing. Alberto Tinnirello l'incarico di Dirigente del Servizio 3° "Autorizzazioni e Concessioni" del medesimo Dipartimento;
- VISTA l'istanza presentata al'Assessorato Regionale dell'Energia (ex Assessorato Industria) in data 15/02/2007 con la quale la Società Hergo Wind s.r.l. (ex Vittoria Eolica s.r.l.)con sede in Via Brisa, 3 a Milano, ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di una centrale eolica da MW 37,5 da realizzarsi nel comune di Vittoria (RG) ";
- VISTA la nota prot. n. 9422 del 04/03/2008 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 21/03/2008;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 21/03/2008 nel corso della quale sono state chieste alcune integrazioni alla Società e, pertanto, la Conferenza decideva di rinviare la seduta a 60 giorni;
- VISTA la nota prot. n. 45344 dell'11/10/2011 con la quale è stata convocata una successiva Conferenza dei Servizi per il giorno 17/10/2011;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/10/2011 nel corso del quale, dovendo acquisire diversi pareri, la Conferenza decideva di riaggiornare la seduta a 60 giorni;
- VISTA la nota prot. n. 2222 del 13/01/2012 con la quale è stata convocata un ulteriore Conferenza dei Servizi per il giorno 23/01/2012;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 23/01/2012, nel corso della quale la Soprintendenza BB.CC.AA. ha espresso parere negativo e per altro dovendo acquisire ulteriori pareri, la Conferenza all'unanimità, decideva di rinviare ulteriormente la seduta a data da destinarsi;
- VISTA la nota prot.n. 3456 del 03/02/2015 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 11/02/2015;
- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi dell'11/02/2015,dal quale si evince che, a parte il parere negativo della Soprintendenza,occorreva acquisire il parere ambientale del Serv. 1 VIA/VAS ed il parere sulle linee elettriche da parte del Dipartimento Infrastrutture, e pertanto la Conferenza decideva di rinviare la trattazione a 60 giorni;

- VISTA la nota prot. n. 12791 del 20/04/2015 con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria e non più rinviabile per il giorno 15/05/2015;
- VISTA il verbale della Conferenza dei Servizi del 15/05/2015, nel corso del quale il Presidente informava che era stato acquisito un fax della Società che proponeva il rinvio della seduta per rielaborare in diminuzione il progetto e produrre la relativa documentazione, e pertanto la Conferenza ritenuto di poter aderire alla richiesta avanzata dalla Società, assegnava un termine di 30 giorni;
- VISTA la nota della Società introitata al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 10/06/2015 al n. 22455, con la quale è stato trasmesso il progetto rimodulato in diminuzione;
- VISTA la nota prot. n. 22455 del 03/07/2015, con la quale, il Servizio 3 di questo Dipartimento,comunicava che a completamento dell'istruttoria e per poter convocare la Conferenza decisoria occorreva trasmettere, entro il termine di 20 giorni, la documentazione minima prevista dall'art. 4 del vigente D.P.R.S. n. 48/2012, peraltro già richiesta nell'ultima seduta del 15/05/2015, ribadendo, inoltre che la mancata ottemperanza,avrebbe determinato l'avvio delle procedure previste dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991 e s.m.i.;
- VISTA la nota prot. n. 27384 del 07/08/2015 con la quale il Servizio 3 di questo Dipartimento comunicava che, non avendo ottemperato a quanto richiesto con la precedente nota, avrebbe attivato le procedure per il diniego dell'istanza originaria;
- VISTA la nota assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 12/08/2015 al n. 27729, con la quale la Società Hergo Wind s.r.l. ha chiesto a questo Servizio un'ulteriore proroga di giorni 30 per completare la trasmissione della documentazione a suo tempo richiesta;
- VISTA la nota prot. n. 19192 del 16/05/2016, con la quale il Servizio 3 di questo Dipartimento, visto il tempo ulteriormente trascorso, assegnava un ultimo ed improrogabile termine di 10 giorni al fine di poter ottemperare a quanto già richiesto più volte, trascorso infruttuosamente il quale si sarebbero avviate le procedure per l'archiviazione definitiva della pratica in questione ai sensi dell'art.11 bis della Legge 10/1991 e s.m.i.;
- VISTO l'avvio di dette procedure notificato nei termini di legge alla Società Hergo Wind s.r.l. con nota prot. n. 2590 del 23/01/2017 a mezzo pec il 24/01/2017;
- CONSIDERATO che i termini stabiliti dallo stesso art. 11bis della legge 10/1991 per presentare eventuali osservazioni sono decorsi senza che sia pervenuta comunicazione alcuna;
- RITENUTO pertanto di dover provvedere al mancato accoglimento dell'istanza avanzata della Società Hergo Wind s.r.l. finalizzata per il rilascio dell' autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico da MW 37,5 da realizzarsi nel comune di Vittoria (RG),presentata in data 15/02/2007 all'Assessorato Regionale dell'Energia ed alla conseguente archiviazione definitiva della pratica

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'istanza datata 15/02/2007 avanzata dalla Società Hergo Wind s.r.l.(ex Vittoria Eolica s.r.l.) con sede in Via Brisia, 3 a Milano, ai sensi dell'art. 12, c. 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto eolico da MW 37,5 da realizzarsi nel comune di Vittoria (RG), non è accolta e la relativa pratica viene definitivamente archiviata.
- Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella G.U.R.S. nonché comunicato alle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica.
- Art. 3) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, s.m.i. sul sito *Internet* istituzionale di questo Dipartimento dell'Energia.
- Art. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, entro 60 giorni al T.A.R. territorialmente competente o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo,

27 FEB, 2017

